



Prot. n. (vedi segnatura)

Cadoneghe (PD), 05-12-23

All' Amministrazione trasparente
Agli Atti

CONTRATTO DI NOMINA DPO

Tra

Istituto Comprensivo di Cadoneghe, con sede legale in Cadoneghe (PD), in via Conche, 1, C.F. 80024320287, in seguito chiamata più brevemente
“Committente”

e

Xifram S.r.l., con sede legale in Padova (PD), Viale della Navigazione Interna 51, C.F. e Partita Iva IT05124350280, munito dei poteri di firma, in seguito chiamata più brevemente “DPO” o “Xifram”

di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”

Premesso che

- a) Il Committente è una istituzione scolastica;
- b) nello svolgimento delle proprie attività il Committente effettua operazioni di trattamento, così come definite ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), di dati personali relativi a persone fisiche identificate o identificabili (di seguito anche “Interessato” o “Interessati”) in qualità di titolare o di responsabile del trattamento;
- c) l’art. 37 del Reg. UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) dispone che il Committente deve designare un responsabile della protezione dei dati;
- d) il responsabile della protezione dei dati (di seguito anche "DPO") è un soggetto designato per assolvere a funzioni di supporto e di controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del GDPR, anche con riferimento ad attività di interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche "Garante" o "Autorità"). Coopera, inoltre, con l'Autorità e costituisce il punto di contatto rispetto a quest’ultima e agli Interessati, in merito alle questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del GDPR);
- e) Xifram offre consulenza specialistica volta alla protezione dei dati personali ad aziende e professionisti, occupandosi altresì della gestione degli adempimenti, tecnici e normativi, relativi al trattamento dei dati personali, garantendo qualità professionali, in particolare relative alla conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento, che le consentono di assolvere i compiti previsti per il ruolo di responsabile della protezione dei dati.;
- f) il Committente intende procedere all’affidamento dell’incarico di responsabile della protezione dei dati (di seguito anche "Servizio") ad un soggetto esterno, da svolgersi nei termini e con le modalità previste nel presente contratto di servizi (di seguito anche "Contratto");

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA

- g) il Committente, considerata la sussistenza delle necessarie qualità professionali in capo a Xifram, intende designare quest'ultima, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, quale responsabile della protezione dei dati;
- h) le Parti, con il presente Contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti il Servizio in oggetto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue

Articolo 1

(Oggetto del contratto)

1. Il Contratto ha per oggetto la designazione di Xifram quale Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 37-39 del GDPR.
2. Il presente Contratto definisce i termini e le modalità con le quali il DPO s'impegna a svolgere il Servizio in piena autonomia e indipendenza, e, in particolare, i compiti come indicati nella richiesta di offerta (prot. N. 0007903 del 21/11/2023) per l'istituzione Scolastica Istituto Comprensivo di Cadoneghe, che qui s'intende pedissequamente riportata e trasferita formando parte integrante del presente contratto;

Articolo 2

(Comunicazioni all'Autorità di controllo)

Il DPO si impegna a dare supporto al Committente per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati di contatto del DPO al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37, par. 7, del GDPR, da effettuarsi, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, tramite la procedura telematica resa disponibile dal Garante.

Articolo 3

(Referenti delle Parti)

1. Nell'ambito del presente Contratto, si individuano i seguenti referenti:
 - a) Referente del Committente: il soggetto nominato dal Committente incaricato della gestione e del coordinamento dei rapporti con il DPO, individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Petrina;
 - b) Referente DPO: il soggetto incaricato da Xifram da fungere da punto di contatto nei rapporti con il Committente, identificato nella persona di avv. Riccardo Rocca.

Articolo 4

(DPO e Gruppo di lavoro)

1. Il DPO si impegna a prestare il Servizio per mezzo dei seguenti professionisti, costituenti il gruppo di lavoro (in seguito "Gruppo di lavoro"):

- a) avv. Riccardo Rocca (C.F. RCCRCR63C02F382D)
- b) avv. Filippo Lemmo (C.F. LMMFPP82A03G224E)
- c) Michele Patella (C.F. PTLMHL87R21B563Z)

2. Xifram potrà inoltre avvalersi di propri collaboratori del cui operato sarà integralmente responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c. 3. Eventuali modifiche della composizione del Gruppo di lavoro, dovute a cause di forza maggiore o per ragioni non imputabili al DPO, dovranno essere tempestivamente comunicate e preventivamente approvate dal Committente

Articolo 5 **(Obblighi del DPO)**

1. Il DPO dichiara e garantisce di possedere le necessarie capacità tecniche ed organizzative per l'esecuzione del Servizio, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e delle metodologie contrattualmente previste.

2. Il DPO si impegna altresì a: a) impiegare, a propria cura e spese, il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto necessario a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte; b) operare in autonomia potendo contare sul supporto, in particolare, del Responsabile del Committente e, in generale, sulla collaborazione del management del Committente e del personale da questi di volta in volta individuato; c) vigilare sul rispetto, per quanto di competenza, di tutte le vigenti prescrizioni nei settori relativi alle prestazioni oggetto del presente Contratto, e segnalare eventuali difformità, prescrivendo l'adeguamento; d) adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili

Articolo 6 **(Svolgimento del Servizio)**

Il DPO si impegna a svolgere le attività alternativamente presso la sede del Committente, mediante video/audio conferenza, tramite consulenza telefonica e/o via e-mail, in base all'attività e alle esigenze del Committente, con supporto telefonico dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì e reperibilità in caso di urgenza;

Articolo 7 **(Corrispettivi e modalità di pagamento)**

Il corrispettivo contrattuale annuale per il Servizio è definito in € 795 oltre IVA - € 969,90 IVA inclusa onnicomprensivo di iva al 22% e di ogni onere fiscale, assistenziale e previdenziale a carico dell'istituto comprensivo e dell'affidatario del servizio;

I pagamenti avverranno semestralmente - a giugno e dicembre di ciascun anno - mediante bonifico bancario a fronte della presentazione di fattura elettronica.

Articolo 8 **(Durata del contratto)**

Il Contratto avrà durata per il triennio 2024/2025/2026 e decorre dalla data 01/01/2024 e avrà termine il 31 dicembre 2026 eventualmente prorogabile per volontà espressa per iscritto delle parti di ulteriori 24 mesi, in caso contrario è escluso espressamente il rinnovo tacito del contratto stesso;

Articolo 9 **(Recesso e risoluzione del contratto)**

1. Il Committente avrà facoltà di recedere dal presente Contratto per giusta causa senza alcun preavviso. Costituiscono giusta causa esclusivamente le seguenti circostanze:

a) apertura di procedure concorsuali a carico del DPO, nei limiti di legge;

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA

- b) venir meno delle condizioni previste dalla legge per l'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- c) impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali del DPO in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità.
- d) gravi inadempienze del DPO.

2. Qualora si avvalga della facoltà di recesso per giusta causa, il Committente sarà tenuto a corrispondere al DPO l'emolumento convenuto per l'attività svolta sino al momento in cui il recesso diventerà efficace.

3. Il Committente potrà sempre recedere con preavviso di giorni 90 (novanta), anche in assenza di giusta causa, corrispondendo al DPO l'emolumento convenuto per l'attività svolta sino al momento in cui il recesso diventerà efficace, rimborsando le spese sostenute.

4. Il DPO avrà facoltà di recedere dal presente Contratto per giusta causa qualora non riceva supporto adeguato dal Committente ovvero non sia messo nelle condizioni di svolgere il Servizio, fermo il diritto al rimborso delle spese effettuate, al compenso per l'opera svolta. Si considera giusta causa di recesso la mancata comunicazione da parte del Committente di un referente unico che funga da punto di contatto con il DPO per una efficiente gestione del rapporto.

5. In caso di mancato pagamento da parte del Committente del corrispettivo pattuito, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con l'invio di una comunicazione scritta da parte del DPO nella quale dichiarerà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

6. Qualora il Committente richieda la risoluzione del presente Contratto lamentando un grave inadempimento del DPO, e tale inadempimento sia contestato dal DPO con circostanziate motivazioni rese per iscritto entro 7 giorni lavorativi, il Committente è tenuto a corrispondere l'emolumento maturato dal DPO sino alla data della risoluzione, e solo successivamente farà valere le proprie eventuali pretese, restitutorie e/o risarcitorie, nei confronti del DPO.

7. Il DPO dichiara di aver sottoscritto con Chubb European Group SE – Rappresentanza Generale per l'Italia un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale con polizza n. ITFINQ42067.

Articolo 12

(Miscellanea)

1. Il Committente autorizza Xifram ad utilizzare la propria denominazione come referencia commerciale fintanto che sia in essere un rapporto contrattuale tra le Parti.
2. Qualsiasi modifica del presente Contratto sarà valida e vincolante solo se risultante da atto scritto o da comunicazione effettuata in forma scritta, anche in formato elettronico.
3. Qualora singole disposizioni del presente atto risultino invalide o inapplicabili, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni ivi contenute rimarranno impregiudicate.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
5. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o anche soltanto ostacolare le prestazioni di cui al presente Contratto.
6. Le parti convengono che il presente Contratto sia regolato, per quanto non espressamente previsto in questa sede, dalla normativa in materia di appalto di servizi, con particolare – ma non esclusivo – riferimento alle disposizioni in tema di prescrizione e decadenza dei diritti del committente.

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA

Luogo, data

Padova, 06/12/2023

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Petrina

Xifram S.r.l.

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0008304 - 05/12/2023 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA